

Spett.li Clienti
Loro sedi

Informative e news per la clientela di studio

FATTURAZIONE ELETTRONICA ASD SENZA COMPENSI COMMERCIALI

Nel corso di un convegno in data 29 gennaio 2024 l'Agenzia delle entrate ha fornito risposta affermativa in merito alla fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

(Agenzia delle entrate, Risposta convegno 29 gennaio 2024)

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° febbraio sono operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

(Agenzia delle entrate - Comunicazione 13 dicembre 2023)

BONUS EDICOLE

Secondo quanto disposto dal Dipartimento per l'editoria, con avviso del 30 novembre 2023, dall'8 febbraio sarà possibile richiedere il *bonus* edicole 2023. Sono già pubblicate le regole operative.

(Dipartimento per l'editoria - avviso del 30 novembre 2023)

PIATTOFARME DIGITALI

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale n. 22931 del 31 gennaio 2024, ha prorogato dal 31 gennaio al 15 febbraio 2024 il termine per il primo invio dei dati 2023 da parte dei gestori delle piattaforme *online*.

(Agenzia delle entrate - Provvedimento n. 22931 del 31 gennaio 2024)

RIVALSA IVA IN CASO DI PRO RATA

Con risposta a interpello n. 20/E del 26 gennaio 2024 l'Agenzia delle entrate chiarisce come recuperare l'Iva corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un *pro rata* di indetraibilità nel caso di errata applicazione dell'inversione contabile.

(Agenzia delle entrate - risposta a interpello n. 20/E del 26 gennaio 2024)

INCENTIVI ACQUISTO MOTOVEICOLI NON INQUINANTI

È stata pubblicata lo scorso 28 dicembre la circolare Mimit che disciplina gli incentivi c.d. *ecobonus* 2024 per l'acquisto di veicoli non inquinanti. L'*ecobonus automotive* è la misura promossa dal Ministero per favorire l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni. L'incentivo riguarda l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria:

- M1 (autoveicoli);
- L1e - L7e (motocicli e ciclomotori);
- N1 e N2 (veicoli commerciali).

Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto. La misura ha una finalità ambientale ed è gestita da Invitalia. Il Ministero sta lavorando alla modifica della misura al fine di migliorare l'incentivo, tenendo conto dell'andamento del mercato e delle esigenze dei consumatori.

(Mimit - circolare 28 dicembre 2023)

SCISSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

È abusiva l'operazione di riorganizzazione nella quale gli immobili strumentali vengono ricongiunti all'azienda in una *newCo* che passa sotto il controllo dell'acquirente, perché il trasferimento degli immobili viene minimizzato fiscalmente mediante l'indebito ricorso alla scissione e successiva trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice. Sono queste le conclusioni dell'Agenzia delle entrate contenute nella risposta a interpello n. 12/E del 22 gennaio 2024.

(Agenzia delle entrate - risposta a interpello n. 12 del 22 gennaio 2024)

RICONOSCIMENTO FUNZIONAMENTO RAS

Approvato il 29 gennaio 2024 il Regolamento aggiornato su tenuta, conservazione e gestione del RAS, con modello e procedura di riconoscimento attività sportive.

(Presidenza CdM - Provvedimento 29 gennaio 2024)

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Come vedremo nel prosieguo, l'articolo 1, comma 2-bis, D.L. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022) **ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici**, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, la regolarità di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.



Nulla cambia, invece, per i registri tenuti con sistemi meccanografici (o elettronici) per i quali il contribuente **abbia deciso per la conservazione analogica (cartacea)**: al ricorrere di tale fattispecie, la stampa del registro o documento deve avvenire **entro il termine di cui all'articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994**, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, per tale fattispecie, il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2022 è stabilito **entro 3 mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi** e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, **entro il 29 febbraio 2024**.

La stampa "cartacea" dei registri contabili

Come accennato in premessa, per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea, affinché i registri contabili dell'esercizio 2022 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che **essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa**: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul *file* prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 29 febbraio 2024.

Questa opportunità, si applica anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia, con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2022, entro il 29 febbraio 2024.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione			
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio RegISTRAZIONI periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022	
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2022/1, 2022/2, 2022/3, etc.	
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2022/1, 2022/2, 2022/3, etc.	
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2022/1, 2022/2, 2022/3, etc.	
Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Cndcec (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, 2 ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine mediante pagamento: 1. a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 2. ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T" "Imposta di bollo su libri e registri - All. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72" (risoluzione n. 174/E/2001).
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

In base all'articolo 7, comma 4-*quater*, D.L. 357/1994, come modificato dal D.L. 73/2022, **la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è considerata**, in ogni caso, **regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei** o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, **se, in sede di accesso, ispezione o verifica**, tali registri:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale previsione è posta *"in deroga"* rispetto alla regola generale fissata dal precedente comma 4-*ter*, articolo 7, D.L. 357/1994, il quale si limita a riconoscere la regolarità della tenuta dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto, **entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione su supporto cartaceo**. In alternativa, entro il medesimo termine deve essere concluso il procedimento di conservazione elettronica (articolo 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014).

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 73/2022, **la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa** non solo **al profilo** della tenuta, ma anche a quello **della conservazione dei medesimi**, e risulta condizionata al fatto che il registro sia aggiornato e stampato su richiesta degli organi procedenti in sede di controllo e verifica.

Per quanto attiene, invece, le modalità di **assolvimento dell'imposta di bollo** sui registri digitali, il pagamento del tributo deve avvenire:

- con **modalità esclusivamente telematica**, mediante modello F24 *on line* (articolo 17, D.Lgs. 241/1997), utilizzando il codice tributo "2501";
- in **unica soluzione**;
- **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (ossia entro il 30 aprile, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registo	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



Va versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'**ammontare annuo** dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: ENTRO IL 18 MARZO 2024 L'INVIO TELEMATICO DEI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Da alcuni anni l'Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e degli appositi **software** di compilazione resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati alla comunicazione di specifici dati inerenti deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta.

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata per il periodo di imposta 2023 entro il 18 marzo 2024 sono:

- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le Università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati;
- le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute.



È disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate una apposita sezione dalla quale scaricare i *software* e le specifiche tecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/intermediari/comunicazioni/dati-per-la-dichiarazione-precompilata>

Commentiamo nei seguenti 2 paragrafi le principali casistiche che possono interessare.

Gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

Il provvedimento n. 19969/2017 dell'Agenzia delle entrate ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 16 marzo dell'anno successivo le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, *bonus* barriere architettoniche, *bonus* mobili e *bonus* verde relativi alle parti comuni condominiali.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica.

Tale adempimento non sostituisce l'attestazione cartacea che l'amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni

Il provvedimento n. 49889/2021 dell'Agenzia delle entrate ha previsto l'obbligo per le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e per le associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di comunicare le erogazioni liberali in denaro deducibili/detraibili effettuate dalle persone fisiche di cui si conoscono i dati identificativi.

Il Decreto Mef del 3 febbraio 2021 ha previsto che l'obbligo di invio dei dati in esame riguarda i soli enti che hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 220.000 euro annui.

DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI: IN SCADENZA IL 18 MARZO 2024 LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI ESERCITATE PER SPESE SOSTENUTE NEL 2023

Le spese sostenute nel 2023 per le quali sono stati sottoscritti contratti di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o applicati sconti in fattura parziali o totali devono essere comunicate telematicamente all'Agenzia delle entrate da parte del soggetto che ha rilasciato il visto di conformità entro il 18 marzo 2024.

L'articolo 121, D.L. 34/2020, infatti, prevede la facoltà di optare, alternativamente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione Irpef/Ires spettante per interventi sugli immobili:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante;
- b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi.



È possibile comunicare telematicamente entro il 18 marzo 2024 anche la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione (ad esempio, relative alle spese sostenute nel 2020, 2021 o 2022), per le rate residue che decorrono da quella attribuibile all'anno 2023.

Si segnala alla gentile Clientela che l'Agenzia delle entrate ha aggiornato a fine gennaio la Guida "La piattaforma Cessione crediti" che consente ai titolari di crediti di imposta cedibili di comunicare all'Agenzia delle entrate l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

La Guida è disponibile al *link*

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3406913/Piattaforma_Cessioni_Crediti.pdf/903304ab-50cf-333f-8afe-ee057d31e66e

Attuale impossibilità di fruire delle opzioni

La disciplina dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per le spese relative agli interventi di recupero edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica è profondamente mutata dopo la pubblicazione del D.L. 11/2023 con decorrenza dal 17 febbraio 2023.

Non è più consentito, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020, l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito), D.L. 34/2020.

Per gli interventi avviati dal 17 febbraio 2023 è, pertanto, possibile soltanto fruire della detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi, secondo le aliquote previste normativamente, salvo le esimenti previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 11/2023.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2024 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 l'Inps (Istituto Nazionale di previdenza sociale) ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell'articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2024.

Soggetto iscritto alla Gestione separata		2023	2024
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,23%	26,07%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

È stata leggermente ridotta l'aliquota per i titolari di partita Iva non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Non vi sono, invece, variazioni per le altre casistiche della tabella.

Il massimale di reddito per l'anno 2024 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è pari a 119.650 euro.

Invece, il minimale di reddito per l'anno 2024 per il quale vedersi accreditare l'intero anno contributivo è pari a 18.415 euro (quindi, il contributo "minimo" da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

La circolare n. 24/2024 analizza anche le aliquote approvate per l'anno 2024 nelle seguenti fattispecie:

- collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate;
- lavoro sportivo nel settore del dilettantismo (e co.co.co. del lavoro sportivo);
- professionisti del settore sportivo dilettantistico.

Modalità di versamento dei contributi all'Inps

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	➔	Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori	➔	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.

**Venditori porta a
porta e
collaboratori
autonomi
occasionalmente**



Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a:

- 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta;
- 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionalmente.

IN ARRIVO LE PRIME LETTERE PER LA COMUNICAZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

Il Codice della crisi d'impresa prevede che tutti gli imprenditori debbano istituire nella propria azienda, comunque essa sia organizzata, un adeguato assetto:

- organizzativo;
- amministrativo; e
- contabile

rispetto alla natura e alla dimensione dell'impresa.

Le motivazioni sottostanti alle scelte legislative mirano a costituire un "assetto aziendale" che sia in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere della crisi dell'impresa ovvero la perdita della continuità aziendale. In tal modo l'imprenditore potrebbe attivarsi a sua volta celermente per superare l'avvicinarsi della crisi.

Costituiscono elementi di crisi di impresa le seguenti condizioni aziendali:

Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
Una o più esposizioni debitorie nei confronti di Inps/Inail/Agenzia delle entrate/Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerando la volontà del Legislatore che mira all'istituzione di controlli propedeutici, lo stesso ha stabilito che Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione dovranno inviare una comunicazione all'impresa e all'organo di controllo, se presente, qualora venissero superati i seguenti parametri:

Inps (limiti riferiti a debiti accertati dal 1° gennaio 2022)	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:	- al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e - a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; - a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati
Inail	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.	

Agenzia delle entrate - Riscossione	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:	<ul style="list-style-type: none"> - 100.000 euro per imprese individuali; - 200.000 euro per società di persone; - 500.000 euro per altre società.
Agenzia delle entrate	Esistenza di debito Ivs scaduto e non versato, risultante dalla LIPE: <ul style="list-style-type: none"> - superiore a 5.000 euro; e - non inferiore al 10% del volume d'affari del modello Iva relativo all'anno precedente. 	La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, sia superiore a 20.000 euro

In ottemperanza ai nuovi obblighi, nelle scorse settimane l'Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare le prime comunicazioni contenenti le segnalazioni di cui sopra.

Nel caso di ricezione di codeste comunicazioni si consiglia di contattare lo studio.

In ogni caso, si ricorda che le predette comunicazioni contengono solo un invito a presentare l'istanza per la "*composizione negoziata della crisi*" e, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 1° luglio 2022, l'impresa non ha alcun obbligo di accedere a tale strumento.

VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- **esclusivamente aziendale**. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*;

- **promiscuo (aziendale e privato)**. Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (*benefit*), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;

- **esclusivamente privato**. Il veicolo rappresenta esclusivamente un *benefit*, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce *in toto* una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Le tabelle Aci per la determinazione del *benefit* convenzionale per l'anno 2024 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.

In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito a eventuali violazioni al Codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda "custode" dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda sia assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti "a staffetta" nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.

L'attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del *benefit* in misura forfettaria, differenziando 2 regimi che hanno la finalità di indirizzare le aziende verso l'utilizzo di veicoli poco inquinanti. Infatti:

1. per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il *fringe benefit* si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Acì, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
2. per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del *fringe benefit* è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
3. per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il *fringe benefit* non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020).

Dunque, va precisato che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole "canoniche" che quantificano il *benefit* in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;
- la norma "nuova" ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.

Emissione di CO ₂ del veicolo	% di percorrenza privata	
	Anno 2020	Dal 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del benefit "variabile" (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce "V.7" nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):

Veicolo con emissioni tra 161 e 190	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
<pre> (K) e1*2007/46*1751*04 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2300 (O.2) (P.1) 2995,00 (P.2)250,00 (P.3)IBRIDO (P.5) CZS (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 72 (U.2) 3750 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0335 (V.5) 0,000440 (V.6) (V.7) 182,0 (V.9) REG 2017/1221 </pre> <div data-bbox="619 763 730 875" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE </div>	<pre> (K) e1*2007/46*0284*18 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2200 (O.2) (P.1) 2367,00 (P.2)193,00 (P.3)GASOL (P.5) CTB (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 67 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0461 (V.5) 0,000640 (V.6) 0,50 (V.7) 155,0 (V.9) 136/2014 </pre> <div data-bbox="1321 763 1433 875" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE </div>
Veicolo con emissioni tra 61 e 160	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
<pre> (K) OEWAU01EST03C E1*98/14*0131* (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 1422 (P.2) 55,00 (P.3) GASOL (P.5) AMF (Q) (S.1) 4 (S.2) (U.1) 85 (U.2) 3000 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) 116,0 (V.9) 1999/102/CE </pre> <div data-bbox="659 1357 770 1491" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE </div>	<pre> (K) e1*2007/46*0627*11 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1500 (O.2) (P.1) 1598,00 (P.2)081,00 (P.3)GASOL (P.5) CXX (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 69 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0692 (V.5) (V.6) 0,10 (V.7) 106,0 (V.9) 136/2014 </pre>

In particolare, la lettera "V" è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove "V.3" si riferisce agli ossidi di azoto, "V.5" al particolato, "V.7" al CO₂, "V.8" al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, "V.9" alla classe ambientale di omologazione CE.

In merito al "passaggio di regole" e alla data spartiacque del 30 giugno 2020, segnaliamo che per assegnazione di auto non si intende solo il primo atto, ma anche – ad esempio – l'attribuzione di un nuovo veicolo.

Così, nel caso di dipendente che da sempre aveva l'auto aziendale e ne ricevesse una di nuova immatricolazione dal 1° luglio 2020, si dovranno applicare le nuove regole.

Sempre in tema fiscale, nel caso in cui l'assegnazione avvenga in corso d'anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo.

In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l'eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del *benefit* nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il *benefit* del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio *benefit* aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.

Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Auto per uso esclusivamente privato

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il *benefit* andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del *benefit* tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

venerdì 16 febbraio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti

Scade il termine per il pagamento del contributo "fisso" Inps relativo al IV trimestre 2023 per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva dovuta sul Tfr. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente.

Autoliquidazione Inail – Versamento

Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale I rata, del premio Inail relativo al saldo 2023 e all'acconto 2024.

martedì 20 febbraio

Enasarco

Scade oggi il termine di versamento per la casa mandante dei contributi dovuti in riferimento al IV trimestre 2023.

lunedì 26 febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

giovedì 29 febbraio

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2023 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2024 qualora contenga la "LIPE" in commento.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.

Presentazione del modello UniEmens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023.

Stampa e conservazione dei libri contabili

Scade il termine per la stampa e conservazione digitale dei libri contabili relativi al periodo di imposta 2022. Va segnalato che è possibile stampare i registri solo a seguito di avvenuta richiesta da parte degli organi di controllo.

Imu

Per il solo periodo di imposta 2023, il termine per l'approvazione delle delibere di approvazione delle aliquote applicabili è stato prorogato dalla L. 213/2023 al 15 gennaio 2024. Se a fonte delle nuove aliquote, emerge una differenza rispetto a quanto già versato come saldo Imu 2023, il conguaglio deve essere versato entro il 29 febbraio 2024.

venerdì 15 marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.